

Delib.C.R. 21 settembre 1993, n. 364 (1).

Direttiva su criteri e modalità di sostegno economico per l'affidamento familiare.

(1) Pubblicata nel B.U. 20 ottobre 1993, n. 62.

Il Consiglio regionale

Viste:

- la legge regionale 16 aprile 1980, n. 28, che, all'art. 9 prevede che i Comuni (singoli o associati), nel definire le modalità di attuazione dell'affidamento familiare, tengano conto degli oneri che la famiglia affidataria sostiene per assicurare il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore affidato;

- la legge 4 maggio 1983, n. 184, che, all'art. 80 c. 3, prevede che le regioni determinino le condizioni e le modalità di sostegno economico alle famiglie e alle persone che hanno minori in affidamento, affinché esso possa fondarsi «sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche»;

Premesso:

- che nelle diverse realtà locali i criteri adottati per determinare la misura del sostegno economico alle famiglie e alle persone che hanno minori in affidamento risultano disomogenei e contrassegnati talvolta da discrezionalità non compatibile con la funzione di servizio che viene svolta dagli affidatari;

- che appare quindi opportuna una iniziativa volta a stabilire una linea di condotta omogenea delle amministrazioni comunali - responsabili dell'intervento in questione ai sensi dell'*art. 5 della legge regionale 2 settembre 1992, n. 42* - e dei servizi sociali territoriali della regione nei riguardi delle famiglie e delle persone riconosciute idonee ad accogliere i minori allontanati dalla famiglia propria, secondo l'*art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184*;

- che il provvedimento è pertinente anche in riferimento alla piena attuazione della legge regionale 2 settembre 1992, n. 42 che potrebbe accentuare la differenziazione dei criteri di erogazione del sostegno economico;

Considerata:

- l'esigenza di incoraggiare il ricorso all'affidamento familiare nei casi di minori temporaneamente privi di ambiente familiare idoneo;

- la positiva incidenza che una regolamentazione uniforme e chiara dei compensi per il servizio reso dalle famiglie e dai singoli ha sull'utilizzazione dell'istituto dell'affido;

- l'influenza che ha, ai fini di un corretto rapporto tra famiglia naturale, affidatari e servizi sociali, l'esplicito riconoscimento della natura di servizio all'opera svolta dagli affidatari;

Ritenuto:

- di determinare i criteri e le modalità per l'erogazione del sostegno economico alle famiglie e alle persone che accolgono minori a seguito dei provvedimenti adottati ai sensi dell'*art. 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184*;

- di assegnare come riferimento per il calcolo dell'assegno di base l'importo annuo della pensione minima dei lavoratori dipendenti ed autonomi (I.N.P.S.) che si configura come «minimo vitale», annualmente rivalutata (perequazione automatica; andamento del costo della vita);

- di stabilire che l'assegno di base non costituisce un riferimento rigido, considerato che la normativa introduce criteri che consentono aggiustamenti in relazione alle situazioni individuali;

Delibera

1. di approvare in tutte le sue parti il documento allegato che stabilisce i criteri e le modalità di sostegno economico alle famiglie e alle persone a cui sono dati in affidamento minori temporaneamente previsti di ambiente familiare idoneo;
2. di dichiarare il predetto documento parte integrante della presente deliberazione;
3. di trasmetterlo ai Comuni perché provvedano ad adottare i criteri in esso indicati per la gestione delle attività svolte in attuazione dell'istituto dell'affidamento di minori a famiglie o a persone singole.
4. di impegnare la Giunta regionale ad approfondire le questioni metodologiche ed organizzative dell'affidamento familiare ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, al fine di entro sei mesi un protocollo operativo volto ad orientare l'attività dei servizi locali secondo criteri comuni.

Allegato

CRITERI E MODALITÀ DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE E ALLE PERSONE CHE HANNO MINORI IN AFFIDAMENTO

1. In attuazione di quanto previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, *art.* 80 c. 3 e dalla legge regionale 16 aprile 1980, n. 28, *art.* 9, c. 1, alle famiglie o alle persone singole che hanno minori in affidamento è corrisposto un assegno di base, determinato secondo i criteri indicati nei punti successivi.

L'assegno di base è erogato al fine di riconoscere la natura di servizio dell'opera svolta dagli affidatari e di concorrere a rimuovere eventuali impedimenti economici che dovessero ostacolare famiglie e persone disponibili ed idonee ad impegnarsi nell'affidamento.

2. L'assegno ha periodicità mensile.

Il suo importo è determinato in misura pari ad un dodicesimo dell'importo annuo della pensione minima dei lavoratori dipendenti ed autonomi titolari dell'assicurazione generale obbligatoria.

La spesa per l'intervento è a carico dell'amministrazione competente ai sensi della normativa sulle prestazioni assistenziali.

3. L'assegno di base può essere aumentato fino ad un massimo del 30% quando ricorrano situazioni complesse, per problematiche di natura fisica, psichica e sensoriale che comportino spese rilevanti per la famiglia o la persona affidataria.

L'eventuale integrazione dell'assegno di base deve essere concordata dal servizio sociale competente per territorio ed esplicitamente inclusa nel progetto educativo individuale, soggetto a verifiche e revisioni trimestrali.

4. Alla famiglia o alla persona affidataria possono essere, inoltre, rimborsate le spese sostenute per:

- a) la dotazione di ausili tecnici la cui spesa non è coperta dal S.S.N.;
- b) l'acquisto di libri scolastici per la frequenza delle scuole medie inferiori o superiori.

5. Dall'assegno di base devono essere detratte le somme percepite dagli affidatari per assegni familiari e prestazioni previdenziali che il giudice abbia disposto di erogare in favore dell'affidatario, ai sensi dell'*art.* 80, c. 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Dall'assegno di base devono essere altresì detratte le somme che il giudice tutelare abbia destinato alle spese per il mantenimento e l'istruzione del minore, ai sensi degli artt. 369 e 371 del C.C.

6. L'assegno di base di cui al punto 1 viene abbattuto del 30% per ogni minore affidato oltre il primo».

7. Alla famiglia o alla persona singola che rinuncia all'assegno di base e alle integrazioni previste deve essere fatta sottoscrivere una dichiarazione da conservare agli atti.

8. Per gli affidamenti a persone obbligate agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del C.C. viene corrisposto un assegno mensile, determinato con riferimento ai criteri vigenti localmente per l'erogazione dell'assistenza economica.

9. Nelle situazioni in cui la famiglia naturale risulta in condizioni economiche tali da consentirle di far fronte in tutto o in parte alle spese di mantenimento e di educazione del figlio, il servizio sociale territorialmente competente concorda con essa l'entità e le modalità di corresponsione del contributo mensile da assegnare alla famiglia o alla persona affidataria.

Nel caso di contributo parziale, l'ente locale concorre fino a coprire l'importo dell'assegno di base.

10. I Comuni singoli o associati, o l'Unità sanitaria locale nei casi in cui le funzioni di assistenza sociale siano state attribuite in gestione, provvedono a stipulare polizze assicurative idonee a coprire i rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dai minori in affidamento.